

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 29 del 26 Settembre 2017

1. RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - Pubblicato il decreto che definisce il nuovo assetto territoriale - 60 Camere di Commercio e 58 Aziende speciali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, il **Decreto 8 agosto 2017**, recante "**Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale**". (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017).

E' così giunto al traguardo finale il **piano di accorpamento** che ha ridisegnato la **nuova mappa geografica delle Camere di Commercio**.

Il decreto **razionalizza e rende più efficiente il sistema delle Camere di Commercio**, a conclusione di un percorso avviato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 (recante "**Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**"), sulla base di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio, proposto dalla stessa Unioncamere.

Con questo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico viene definito il **nuovo assetto territoriale delle Camere** che **passano da 105 a 60**, portando a compimento il processo di riorganizzazione partito due anni fa con la riforma Madia.

Salvaguardata la presenza di **almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione**, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 219/2016.

Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di Camere di Commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione (art. 5, comma 2).

Il processo di razionalizzazione coinvolge anche le **aziende speciali che vengono ridotte da 96 a 58**, mentre le sedi secondarie scendono del 20% con una riduzione complessiva di un quarto dei metri quadrati utilizzati e la messa a reddito degli uffici non utilizzati.

Si apre ora una nuova fase di progettazione che permetterà alle Camere di commercio di assolvere alle nuove funzioni strategiche in tema di **digitalizzazione, orientamento e formazione, valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale** che sono state loro attribuite dal citato decreto legislativo 219 del 2016.

Segnaliamo, inoltre, che, con **decreti direttoriali del 12 settembre 2017** sono stati pubblicati i dati economici di 18 Camere di Commercio, relativi ai parametri "**numero delle imprese**", "**indice di occupazione**", "**valore aggiunto**" e "**diritto annuale**" per i settori economici individuati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dell' 8 agosto 2017 e dei suoi quattro allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per seguire l'iter degli accorpamenti delle Camere di Commercio clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dei decreti direttoriali del 12 settembre 2017 clicca qui.](#)

2. Avviato il sistema di INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE UE ma non tutte le funzionalità sono attive - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, del **Decreto 8 giugno 2017**, recante “Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese”, è arrivata, dal Ministero dello Sviluppo Economico, la **Circolare n. 3701/C del 20 settembre 2017**, nella quale si comunica che è stato dato avvio al **sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali**.

Tuttavia, nonostante il BRIS (*Business Registers Interconnection System*) abbia iniziato ufficialmente la sua attività l'8 giugno 2017 con il servizio di consultazione dei dati previsto come gratuiti, ad oggi **non tutte le sue funzionalità sono attive**. In particolare non risultano attivi: il servizio di consultazione dei dati ed atti a pagamento e i servizi per le notifiche transfrontaliere tra registri imprese.

Ricordiamo che con il citato decreto dell' 8 giugno 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato, al fine conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dall'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE, le **disposizioni per la partecipazione del Registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese dell'Unione europea**.

Al fine di consentire l'interscambio di dati tra il Registro delle imprese italiano e i registri delle imprese dell'UE, **con questo nuovo decreto sono stati fissati gli obblighi pubblicitari, attraverso il BRIS, a carico degli uffici Registro delle imprese**.

Tramite il **Portale europeo della giustizia** i cittadini, le imprese e le autorità nazionali potranno ora cercare informazioni depositate dalle società nei registri nazionali di ciascun Stato dell'Unione europea.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale europeo della giustizia clicca qui.](#)

3. AGCM - Al vaglio dell'Autorità norme regionali che riguardano le procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche e la disciplina delle attività di Bed and Breakfast e di affittacamere - Ricontrate ingiustificate restrizioni e distorsioni della concorrenza

Sul **Bollettino ufficiale** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. **34 dell'11 settembre 2017** e n. **35 del 18 settembre 2017**, sono stati pubblicati **quattro pareri dell'Autorità**, espressi nell'ambito dell'attività di segnalazione e consultiva, relativi ad alcune **norme regolamentari emesse da tre Regioni** (Regione Marche, Regione Calabria e Regione Emilia Romagna) e che riguardano:

- 1) **l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche** (segnalazione del 12 giugno 2017 - AS1425 e AS1429);
- 2) **la disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast”** (segnalazione del 31 luglio 2017 - AS1427);
- 3) **la classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri** (segnalazione del 31 luglio 2017 - AS1428).

1) Per quanto riguarda **l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche**, due sono i provvedimenti presi in esame dall'Autorità:

- il **D.D. n. 334/2017**, adottato dalla **Regione Marche**, recante “*Approvazione dell'avviso delle procedure di selezione, del fac-simile dei Bandi pubblici e dei fac-simile di domanda per le assegnazioni delle concessioni ai fini dell'esercizio di attività commercio su aree pubbliche*” (**segnalazione del 12 giugno 2017 - AS1425**);

- il **D.G.R. Emilia Romagna n. 337/2017**, recante “*Procedure selettive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 2016, di recepimento del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CRo8, concernente ‘Linee applicative dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche’. Disposizioni conseguenti alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 244/2016 recante “Proroga e definizione dei termini”*”.

In entrambi i casi, analoghe sono le considerazioni svolte dall'Autorità: i criteri di selezione previsti per l'affidamento delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche risultano **idonei a**

costituire un vantaggio per il prestatore uscente, a scapito di nuovi concorrenti, tali da inficiare, nella sostanza, il ricorso a procedure di gara, e, pertanto, essi **integrano una violazione degli artt. 10 (Condizioni di rilascio dell'autorizzazione) e 12 (Selezione tra diversi candidati) della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi o Bolkestein) e degli artt. 14 (Regimi autorizzatori) e 16 (Selezione tra diversi candidati) del D.Lgs. di recepimento n. 59/2010**, anche nell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia nel settore affine delle concessioni demaniali marittime, in base alla quale **il principio di selezione pubblica non può tradursi in un mero adempimento formale**.

2) Per quanto riguarda la disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "**Bed and Breakfast**" il provvedimento esaminato è la **L.R. 5 luglio 2017, n. 25**, recante "**Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata 'Bed and Breakfast'**".

La scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività di Bed And Breakfast (B&B) in termini di attività che possa essere **svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale** pone **limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva** dei titolari di B&B privando gli operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di B&B in via principale e/o in forma imprenditoriale.

In particolare, l'art. 1 della legge in questione conferma la previgente definizione dell'attività di B&B, definendola sempre come attività da esercitarsi "**in via occasionale e saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare**".

Una simile limitazione, rileva l'Autorità, non risulta necessaria né proporzionata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, come la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la necessità di rispettare il diritto del lavoro, come elencati alla Direttiva Servizi n. 123/2006/CE.

Pertanto, l'Autorità ritiene che la **legge della Regione Calabria n. 4/2017**, "**potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione**".

3) Per quanto riguarda la **classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri** il provvedimento esaminato è la **L.R. 5 luglio 2017, n. 24**, recante "**Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 – norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)**".

L'articolo 1 della legge in questione abroga la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (**Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri**), mentre l'articolo 2 fa rivivere il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 4/1995, stabilendo che "**Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione o parte di essa, diano ospitalità per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile**".

L'Autorità ritiene, in proposito, che la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta **soltanto "ad integrazione del proprio reddito familiare"** e offrendo una durata minima dell'alloggio pari a sette giorni, **pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di affittacamere**. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di affittacamere in via principale, né definire autonomamente, sulla base delle richieste della clientela, la durata minima di soggiorno offerto.

Tali limiti riducono pertanto l'offerta dei servizi extralberghieri alla clientela, sia privandola della possibilità di avvalersi di tale tipologia di struttura ricettiva per soggiorni di durata più breve, sia riducendo la portata ricettiva in sé, reintroducendo i vecchi limiti previsti dalla disciplina precedente.

In conclusione, la **legge della Regione Calabria n. 24/2017**, mantenendo la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di affittacamere (che può essere svolta soltanto "**ad integrazione del proprio reddito familiare**"), imponendo la durata minima del soggiorno e riducendo la portata ricettiva, "**potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza**. Essa pertanto, potrebbe presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), in relazione all'art. 41 della Costituzione".

LINK:

[Per scaricare il testo del Bollettino n. 34/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Bollettino n. 35/2017 clicca qui.](#)

4. NASCE LA FONDAZIONE ITALIA SOCIALE - Approvato lo statuto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017, il **Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017**, recante "**Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale**".

Con la pubblicazione di tale decreto si completa l'iter dei provvedimenti attuativi della Legge n. 106/2016, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*" ed entra ufficialmente in vigore lo statuto della Fondazione.

Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare lo scopo e l'ambito di attività della fondazione, individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili. La Fondazione Italia Sociale - che avrà sede legale a Milano - rappresenta un **innovativo strumento per sviluppare, qualificare e rafforzare la filantropia nel nostro Paese**.

La Fondazione - secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 1 dello statuto - è una **persona giuridica privata** e risponde ai principi e allo schema giuridico della **fondazione di partecipazione**, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalla legge 6 giugno 2016, n. 106.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale, e ha durata illimitata.

Nel successivo articolo 2 dello statuto, viene precisato lo scopo e delineato l'ambito di attività della Fondazione: Al comma 1 si stabilisce che "*La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi della legge n. 106 del 2016, caratterizzati dalla **produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati**. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, **svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico**".*

La dotazione iniziale della Fondazione è prevista in **un milione di euro**, conferito dallo Stato.

La Fondazione è sottoposta alla **vigilanza** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti ed è **amministrata** da un **Comitato di Gestione** composto 10 membri, come individuati dall'art. 8, le cui competenze sono fissate all'art. 9 dello statuto.

In sede di prima attuazione il Comitato di Gestione è composto inizialmente da tre membri designati, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento del Terzo settore e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

5. IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI - Al via le domande di accesso ai contributi per l'acquisto di autoveicoli ecologici e rimorchi intermodali - Disponibili 36milioni di euro

A decorrere dal **18 settembre 2017**, le **imprese di autotrasporto merci** possono presentare le domande di accesso ai contributi per l'**acquisto di autoveicoli ecologici e rimorchi intermodali** messi a disposizione dal bando del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al **decreto ministeriale 20 giugno 2017** e al **decreto dirigenziale 17 luglio 2017**.

I due decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017 e riguardano, rispettivamente le "**Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2017**" e le "**Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017**".

Le disposizioni del **decreto ministeriale del 20 giugno 2017** disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2017, nel limite di spesa pari a **euro 35.950.177** e la loro ripartizione fra le varie tipologie d'investimento.

Le risorse disponibili sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, **per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale**, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.

Il **decreto direttoriale 17 luglio 2017** disciplina, invece, le **modalità operative ed attuative** della misura d'incentivazione, la gestione dell'attività istruttoria, le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché le modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti. relativi alle **modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi** per l'annualità 2017 e modalità operative.

Le domande per accedere ai contributi vanno presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale dell'automobilista e devono contenere, a pena di inammissibilità, i dati indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del 17 luglio 2017.

Le domande vanno **sottoscritte con firma digitale** dal rappresentante legale dell'impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi».

Il sistema elettronico rilascerà **ricevuta** comprovante l'avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti di legge.

Le domande devono essere presentate **a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018**.

L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare **700.000 euro**.

In caso di esaurimento delle risorse a disposizione ed il numero delle imprese ammesse a beneficio non consenta l'erogazione degli importi loro spettanti, con successivo decreto verrà prevista una riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese.

Il Decreto Ministeriale n. 305 del 20 giugno 2017 stabilisce, infine, che i beni acquisiti tramite tali contributi non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell'impresa beneficiaria fino al termine del 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo stesso.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 20 giugno 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 17 luglio 2017 clicca qui.](#)

6. VUOTO A RENDERE SU CAUZIONE - Stabilite le modalità per la sperimentazione su base volontaria di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2017, il **Decreto 3 luglio 2017, n. 142**, recante **“Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”**.

Al fine di **prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio** e di **favorire il riutilizzo degli imballaggi usati**, il presente regolamento disciplina le **modalità di attuazione** della **sperimentazione su base volontaria** del **sistema del vuoto a rendere su cauzione** per gli **imballaggi contenenti birra o acqua minerale** serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.

Il **vuoto a rendere** è un sistema che permette il riutilizzo delle confezioni evitando, dunque, che finiscano in discarica. E' una forma di riciclo dai molteplici vantaggi economici e ambientali.

Il decreto – **in vigore dal 10 ottobre 2017** - dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 219-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 39 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante **“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”**.

La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si **applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche**:

- a) di tipo primario;
- b) riutilizzabili;
- c) conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 2 maggio 2006, recante **«Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»**;
- d) destinati all'uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
- e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
- f) di **volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri**.

Gli esercenti (individuati come soggetti che nell'esercizio della loro attività professionale somministrano al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo) potranno aderire, **su base volontaria**, al sistema del vuoto a rendere compilando il **modulo predisposto** (Allegato 1 del presente decreto) al momento dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili.

Il modulo, una volta compilato e sottoscritto, dovrà essere **trasmesso per via telematica** all'indirizzo vuotoarendere@minambiente.it o attraverso altre modalità che saranno indicate sul sito web del

Ministero, o **consegnato al distributore** nel caso di filiera di tipo lungo o **al produttore di bevande** nel caso di filiera di tipo corto al momento della consegna da parte di quest'ultimo dell'imballaggio pieno.

L'adesione dell'esercente al sistema del vuoto a rendere è ammessa anche in caso di somministrazione, nello stesso punto di consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili.

Il meccanismo si basa sul sistema del deposito cauzionale. Gli esercenti aderenti alla filiera dovranno **versare una cauzione** contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto.

Il **valore unitario della cauzione** è proporzionale al volume dell'imballaggio e ricompreso **tra i cinque e i 30 centesimi di euro**, sulla base dei parametri indicati nella tabella riportata all'Allegato 2 del presente decreto.

L'importo della cauzione in nessun caso potrà comportare un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione della filiera (art. 4, commi 1 e 2).

Il Ministero dell'Ambiente dovrà predisporre un **registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione** e a pubblicarlo sul sito web istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile.

Il Ministero concederà a questi operatori un **attestato di benemerenzza**, che potrà essere esposto nei punti di consumo (art. 5, commi 2 e 3).

La **sperimentazione ha una durata di dodici mesi** a partire dal centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo di adesione alla filiera clicca qui.](#)

7. APPALTI E ACQUISTI VERDI - Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Conferenza delle Regioni

Il 21 settembre 2017 è stato firmato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Stato-Regioni un **protocollo d'intesa (17/134/CR08/C4-C5)** per *"definire e attuare misure omogenee nel settore degli appalti pubblici con particolare riferimento a tematiche relative agli **acquisti e alla realizzazione di opere pubbliche sostenibili**, favorendo la diffusione su base locale"*.

L'obiettivo principale del protocollo d'intesa è il **rafforzamento delle competenze degli operatori delle Pubbliche Amministrazioni** responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto nell'utilizzo di procedure del *Green Public Procurement* (GPP) per la reale integrazione di requisiti ambientali nella politica degli acquisti e realizzazione di opere pubbliche, attraverso la definizione di una **piattaforma comune di azione** che favorisca la diffusione di buone prassi e il miglioramento del dialogo tra il Ministero e le Regioni e tra Regione e Regione, anche al fine di garantire **maggiore uniformità** nei livelli di esperienza e competenza in materia di acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili, presenti nelle diverse realtà locali.

Il *Green Public Procurement* - incoraggiato e promosso da alcuni anni dall'Unione Europea - è un metodo di approvvigionamento mediante il quale le Pubbliche Amministrazioni scelgono di **acquistare prodotti e/o servizi che hanno un ridotto impatto ambientale**; acquistare verde consiste infatti nella possibilità di inserire criteri di qualificazione ambientale nella domanda che le Pubbliche Amministrazioni esprimono in sede di acquisto di beni e servizi.

Il Protocollo siglato nasce anche dalla circostanza che **diverse Regioni non hanno adottato il Piano d'azione regionale sugli "acquisti green"** nonché dalla scarsa diffusione nella difficoltà riscontrata dalle stazioni appaltanti nell'applicazione dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** nei bandi di gara.

L'accordo spingerà Stato e Regioni a confrontarsi continuamente sull'applicabilità dei criteri ambientali minimi, obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) per una serie di prodotti e servizi individuati con decreti del Ministero dell'Ambiente.

LINK:

[Per scaricare il testo del Protocollo d'intesa clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

8. RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - Apportate modifiche ai criteri di iscrizione alle Categorie 1, 4 e 5

Con **Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017**, il Comitato Nazionale gestori ambientali ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente **deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016**, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle **categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)**, **4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)** e **5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)**, mediante la **sostituzione di una serie di allegati** di quest'ultima.

La **deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016** indica i criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, e, in particolare gli allegati "A", "B", "C", "D" e "E".

In sede di prima applicazione sono emerse criticità in relazione ai nuovi requisiti individuati nell'allegato "A", principalmente legate all'individuazione in misura fissa per ciascuna classe di iscrizione della **dotazione minima di personale**.

Tali dotazioni di personale, seppur correttamente individuate sulla base del costante **incremento della percentuale di raccolta differenziata**, dei **servizi porta a porta** e delle **dotazioni tipiche dei veicoli**, fanno riferimento a dati risultanti da **medie su scala nazionale** e, pertanto, possono non garantire la corretta aderenza alle varie realtà operative, sottolinea il Comitato gestori nel preambolo del decreto.

Pertanto si è ritenuto opportuno **rettificare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo** che, oltre ad assicurare un essenziale livello di qualificazione delle imprese, tengano conto delle inevitabili diversità riscontrabili sul territorio, lasciando salvo in ogni caso l'obbligo per le imprese stesse di disporre della dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.

È stato anche pensato di **non penalizzare le imprese di piccole dimensioni**, e di **riconsiderare la dotazione minima di veicoli** richiesta per l'iscrizione nelle classi f) delle categorie 4 e 5, di cui all'allegato "E", Tab. E1 e E2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.

Inoltre, è stata valutata l'opportunità, segnalata dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici, di individuare, **all'interno della categoria 1, ulteriori sottocategorie** riguardanti, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs 152/2006 e l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali di cui al medesimo articolo 184, comma 2, lettere e) e f), del medesimo decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 8/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 5/2016 clicca qui.](#)

9. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2017-2018 - Vademecum ICQRF e controlli

In occasione dell'inizio della **campagna vendemmiale. 2017-2018**, è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un **vademecum** per tutti gli operatori del settore nel quale sono riassunti i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole, le norme di riferimento e le disposizioni applicative.

Il Vademecum tratta i seguenti argomenti:

1. *Documenti di accompagnamento e registri (ricordiamo che dal 1° gennaio 2017 i registri nel settore vitivinicolo sono tenuti in forma esclusivamente telematica);*
2. *Dichiarazione di giacenza - Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola;*
3. *Pratiche enologiche;*
4. *Sottoprodotti;*
5. *Centri d'intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola;*
6. *Detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all' 8% in volume;*
7. *Regime degli stabilimenti dove sui effettuano lavorazioni promiscue;*
8. *Sostanze zuccherine (obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine da parte dei produttori, confezionatori, grossisti e utilizzatori);*
9. *Norme sul vino "biologico" (DM 12 luglio 2012);*
10. *Norme sugli allergeni*

Il Ministero ricorda che l'ICQRF (*Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari*), sulla base delle specifiche linee guida già diramate, effettuerà i **controlli** sulla raccolta e la movimentazione delle uve, sulle operazioni di trasformazione e sulla circolazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti.

Sono inoltre previsti controlli sui prodotti in ingresso ai porti e sulla produzione dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati.

LINK:

[Per scaricare il testo del Vademecum clicca qui.](#)

10. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione - Dal 1° ottobre allo 0,85%

A decorrere dal **1° ottobre 2017**, il tasso da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle **agevolazioni in favore delle imprese** è pari allo **0,85%**.

A stabilirlo il **decreto 22 settembre 2017** del Ministero dello Sviluppo Economico, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato che il tasso base annuo è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza **1° ottobre 2017**, nella misura pari a - 0,15%, dallo stesso periodo, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è **pari allo 0,85 %**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11. VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - Contributi a fondo perduto per le imprese che vogliono far crescere il loro business all'estero - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico - Domande dal 28 novembre 2017

Contributi a fondo perduto in favore delle PMI che vogliono vendere all'estero attraverso un Temporary Export Manager (TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi di internazionalizzazione, trasferendo all'impresa competenze e metodo

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficialmente lanciato il **bando Voucher per l'Internazionalizzazione 2017**; una opportunità per le imprese che vogliono far crescere il loro business all'estero.

Il bando mette a disposizione **26 milioni di euro di contributi a fondo perduto**, sotto forma di voucher, proprio con l'obiettivo di **sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI italiane** che si avvalgono di un **Temporary Export Manager (TEM)**, ovvero di una figura professionale nell'erogazione di servizio svolti a facilitare e sostenere il proprio sviluppo commerciale.

Micro, piccole e medie imprese costituite in qualsiasi forma giuridica e Reti di imprese tra PMI che abbiano conseguito un **fatturato minimo di 500 mila euro** nell'ultimo esercizio contabile. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012.

Le **imprese interessate** potranno presentare la domanda **esclusivamente in via telematica** a partire **dalle ore 10.00 del giorno 28 novembre 2017 alle ore 16.00 del giorno 1 dicembre 2017**.

Sarà possibile presentare **una sola domanda per impresa**, che dovrà essere compilata e inoltrata esclusivamente tramite la **procedura informatica** resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le agevolazioni concesse si dividono in **due diverse tipologie di voucher**:

- **voucher "early stage"** pari a 10.000 euro di contributo su 13.000 euro di spesa, per contratti semestrali;
- **voucher "advanced stage"** pari a 15.000 euro di contributo su 25.000 euro di spesa, per contratti annuali.

Per tali beneficiari è prevista la **possibilità di incrementare l'importo del contributo di ulteriori 15.000 euro**, a fronte del raggiungimento di precisi obiettivi di incremento volumi di vendita all'estero entro marzo 2019.

Le imprese dovranno rivolgersi ad una **Società fornitrice dei servizi TEM** scegliendola tra quelle inserite nell'**apposito elenco**, che sarà pubblicato sul sito del Ministero entro il giorno 20 dicembre 2017. Possono fare domanda per essere inserite **nell'elenco dei soggetti accreditati** a fornire, alle imprese beneficiarie del voucher, i **servizi di Temporary Export Management** a supporto dei processi di internazionalizzazione le società di capitali o i consorzi costituiti nella forma giuridica di società di capitali, in possesso di specifici requisiti professionali, come specificati nel **decreto direttoriale del 18 settembre 2017**.

Le **domande di inserimento in elenco** potranno essere presentate dalle società fornitrici, esclusivamente attraverso procedura informatica, **dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2017 alle ore 16.00 del 31 ottobre 2017.**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto del 17 luglio 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 18 settembre 2017 e dei suoi 10 allegati clicca qui.](#)

12. LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO - Dall'Agencia delle Entrate una guida sul sistema di tassazione da applicare

Nell'apposita sezione "l'**Agencia Informa**" del sito istituzionale dell'Agencia delle Entrate, in cui vengono pubblicate le "**Guide fiscali**", è presente, dal 17 settembre scorso, una **mini guida**, dal titolo: "**LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta**".

Il documento si rivolge agli italiani che si recano all'estero per lavorare e che si possono trovare di fronte alla difficoltà di non riuscire ad individuare immediatamente quale sia il **sistema di tassazione applicabile** per i loro redditi percepiti all'estero.

Le regole da seguire possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell'esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all'estero, dell'iscrizione o meno all'AIRE (*Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero*), eccetera.

L'obiettivo della guida è pertanto quello di informarli sui passi da compiere per non avere problemi con il fisco, spiegare il concetto di "**residenza fiscale**", dare indicazioni utili su come regolarizzare eventuali inadempimenti derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o dall'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

La pubblicazione mette subito in evidenza il "**principio della tassazione mondiale**" (*world wide taxation principle*), secondo il quale il cittadino che lavora all'estero, ma mantiene la residenza italiana, **deve comunque pagare le imposte in Italia anche sui redditi esteri**, salvo quando esiste un accordo tra i due Stati che disponga diversamente (Convenzione contro le doppie imposizioni).

La doppia tassazione che ne deriverebbe, in seguito al pagamento delle imposte sia in Italia sia nel Paese di produzione del reddito, viene tuttavia scongiurata grazie all'applicazione di una norma contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Infatti, il primo comma dell'articolo 165 prevede la concessione di un credito per compensare le imposte pagate a titolo definitivo nel Paese in cui è stato prodotto il reddito.

Attenzione però, lo stesso articolo, al comma 8, dispone anche che il credito d'imposta compensativo non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o quando non vengono riportati nella dichiarazione presentata i redditi percepiti all'estero.

La guida ricorda, inoltre, l'**obbligo dell'iscrizione all'AIRE** (*Anagrafe degli italiani residenti all'estero*) per chi trasferisce la propria residenza da un comune italiano all'estero, compresi i Paesi dell'Unione europea. L'iscrizione va fatta presso l'Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento, è gratuita e comporta la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

13. CODICE DOGANALE EUROPEO - Le modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2017/989 - Seminario organizzato dalla Camera di Commercio di Como

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L149 del 13 giugno 2017, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell'8 giugno 2017**, il quale ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE) (recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Codice doganale dell'Unione) ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data del 14 giugno 2017.

Oltre alla correzione di alcuni refusi ed errori di diversa natura, il nuovo regolamento ha apportato novità rilevanti, che sono state illustrate dall'**Agencia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare del 1° agosto 2017.**

In particolare, l'Agencia segnala che le modifiche più rilevanti sono intervenute in materia di:

- formati e codice dei requisiti comuni in materia di dati, scambio di dati e archiviazione;
- origine delle merci;
- domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato;
- dichiarazione su fattura;
- obbligazione doganali e garanzie;
- modelli di timbri utilizzati per la procedura operativa;
- uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.

Le modifiche, appena sinteticamente riportate, si sono rese necessarie per due motivi distinti ma complementari: il **mutato quadro giuridico connesso ai procedimenti doganali** e la **necessità di rendere l'intero sistema giuridico di più semplice fruizione**.

Le novità più rilevanti sono quelle in materia di **origine delle merci**.

Sull'argomento, segnaliamo che l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como "Sviluppo Impresa", in collaborazione con Unioncamere Lombardia ha organizzato – nella giornata del **16 ottobre 2017** - un **incontro rivolto principalmente ai responsabili amministrativi**, addetti alla contabilità e addetti all'ufficio estero e spedizioni di **aziende che operano o intendono operare sui mercati esteri**.

Il seminario si propone di descrivere, con un approccio teorico/pratico, come le modifiche apportate dal citato Regolamento si innestano nel quadro normativo post "CDU" e di definire quindi come le stesse possano avere un impatto nelle operazioni quotidianamente poste in essere in azienda.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2017/989 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 1° agosto 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del programma del seminario organizzato dalla Camera di Commercio di Como clicca qui.](#)

14. REGOLAMENTO PRIVACY - Dal Garante alcune indicazioni per scegliere il Responsabile della protezione dei dati (RPD) - Nomina obbligatoria entro il 25 maggio 2018

Entro il 25 maggio 2018 dovranno designare obbligatoriamente un Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO):

- le **amministrazioni ed enti pubblici**, fatta eccezione per le autorità giudiziarie;
- tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il **monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala**;
- tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel **trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici**.

Da tener in ogni caso presente che, anche nei casi in cui Regolamento UE 2016/679 non impone in modo specifico la designazione di un RPD, è comunque possibile una **nomina su base volontaria**.

In vista di questa scadenza, il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 432 del 15 settembre 2017, ha fornito le prime indicazioni sulle **procedure per la scelta del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)**.

Le pubbliche amministrazioni, così come i soggetti privati, dovranno scegliere il Responsabile della protezione dei dati personali con particolare attenzione, **verificando la presenza di competenze ed esperienze specifiche**. Non sono richieste attestazioni formali sul possesso delle conoscenze o l'iscrizione ad appositi albi professionali.

Queste sono alcune delle indicazioni fornite dal Garante della privacy alle prime richieste di chiarimento in merito alla nomina di questa nuova importante figura - introdotta dal **Regolamento UE 2016/679** - che tutti gli enti pubblici e anche molteplici soggetti privati dovranno designare **non più tardi del prossimo maggio 2018**.

Nella nota inviata a un'azienda ospedaliera l'Ufficio del Garante ricorda che i Responsabili della protezione dei dati personali - spesso indicati con l'acronimo inglese DPO (*Data Protection Officer*) – dovranno avere un'**approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy**, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.

Nella selezione sarà poi opportuno privilegiare soggetti che possano dimostrare **qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere**, magari documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello raggiunto). Gli esperti individuati dalle aziende ospedaliere, ad esempio, in considerazione della delicatezza dei trattamenti di dati effettuati (come quelli sulla salute o quelli genetici) dovranno

preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo e assicurare un impegno pressoché esclusivo nella gestione di tali compiti.

L'Autorità ha inoltre chiarito che la normativa attuale **non prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali**. Tali attestati, rilasciati anche all'esito di verifiche al termine di un ciclo di formazione, possono rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina ma, tuttavia, non equivalgono a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD.

La normativa attuale, tra l'altro, **non prevede l'istituzione di un albo dei "Responsabili della protezione dei dati"** che possa attestare i requisiti e le caratteristiche di conoscenza, abilità e competenza di chi vi è iscritto.

Enti pubblici e società private dovranno quindi comunque procedere alla selezione del RPD, valutando autonomamente il possesso dei requisiti necessari per svolgere i compiti da assegnati.

Il Garante si riserva di fornire ulteriori orientamenti, che saranno pubblicati sul sito istituzionale, anche all'esito dei quesiti e delle richieste di approfondimento sul Regolamento privacy, raccolti nell'ambito di specifici incontri che l'Autorità ha in corso con imprese e Pubblica Amministrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della Newsletter clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2016/679 clicca qui.](#)

15. WI FI GRATIS IN TUTTA EUROPA - Via libera dal Parlamento europeo al programma "WiFi4EU" - Stanziati 120milioni di euro - Al via le domande per ottenere le risorse stanziare

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva (con 582 voti favorevoli, 98 contrari e 9 astensioni) **"WiFi4EU"**, un nuovo programma comunitario per la **creazione di connessioni Internet Wi-fi gratuite e senza condizioni discriminatorie**.

Il programma "WiFi4EU" è stato approvato il 12 settembre 2017 dalla Commissione Europea ma la proposta è piuttosto datata e risale allo scorso 14 settembre 2016.

Ora l'intesa è stata finalmente raggiunta dagli Stati membri con l'approvazione definitiva del piano che porterà finanziamenti a tutti i Comuni europei che vogliono dispensare internet gratis ai propri cittadini, con punti di accesso disseminati ovunque.

Con il via libera del **Parlamento europeo** la **connessione WiFi** diventa accessibile e gratuita in tutti i **luoghi pubblici** delle città dell'Europa: saranno **seimila le zone coinvolte** nell'ambito del programma **WiFi4EU** entro il 2020, grazie a uno stanziamento di risorse pari a **120milioni di euro** da distribuire in base alle domande inviate dagli **enti pubblici**.

Sino ad oggi, occasionalmente, anche in Italia, i Comuni hanno concesso "isole" di wi-fi gratis in occasione di fiere, eventi, festival. Nulla però di stabile e definitivo.

WiFi4EU vuole invece cambiare direzione e **consentire a tutti i cittadini dell'Unione Europea di connettersi a internet fuori di casa, nei luoghi pubblici**, senza dover avere con sé un modem portatile e una connessione a internet con una compagnia telefonica.

Il punto di accesso sarà reso disponibile gratuitamente dal proprio Comune grazie al sostegno dell'Unione Europea.

Tutti insomma avranno un wi-fi libero e sempre disponibile per il proprio smartphone o per il pc portatile.

Per ottenere i fondi, gli enti pubblici dovranno coprire i costi operativi della rete **per almeno tre anni e offrire agli utenti una connessione gratuita, facile da accedere e sicura**.

I fondi Ue potranno essere utilizzati solo **a condizione che siano esclusi la pubblicità e l'utilizzo di dati personali a fini commerciali**.

La connessione dovrà essere **accessibile nelle lingue originali di ciascuno Stato**, integrando ulteriori lingue ufficiali della UE.

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Commissione europea dedicato al Mercato unico digitale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 18 AL 26 SETTEMBRE 2017)

1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2017, n. 136: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del DPCM n. 136/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del DPCM n. 187/2016 clicca qui.](#)

2) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 20 luglio 2017: Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima. (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 8 agosto 2017: Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale. (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2017, n. 141: Regolamento recante modifiche all'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), concernente le competenze dei funzionari del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità.. (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 3 luglio 2017, n. 142: Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 18 AL 26 SETTEMBRE 2017)

1) Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 2420/6 del 20 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

1) Decisione (UE) 2017/1599 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 245/3 del 23 settembre 2017).

N.B. Stanziate l'importo di 1.196.797.579 euro "per dimostrare solidarietà verso la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali".

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)



L'AQUILA

di Trilussa

L'ommini so' le bestie più ambiziose,
disse l'Aquila all'Omo – e tu lo sai:
ma viettene per aria e poi vedrai
come s'impiccolischno le cose.

Le ville, li palazzi e li castelli
da lassù sai che so'? So' giocarelli.
L'ommini stessi, o principi o scopini,
da lassù sai che so'? Tanti puntini!

Da quel'artezza nun distingui mica
er pezzo grosso che se dà importanza:
puro un Sovrano, visto in lontananza,
diventa ciuco come una formica.

Vedi quela gran folla aridunata
davanti a quer tribbuno che se sfiata?
È un comizzio, lo so: ma da lontano
so' quattro gatti intorno a un ciarlatano.

